**Ergastolo ostativo: Conversione D. L. 162/2022**

**Marco Patarnello - Audizione Camera dei Deputati 15 dicembre 2022**

Credo di cogliere il senso di questa audizione limitando il mio intervento a poche e puntuali osservazioni rispetto al testo del Decreto Legge come modificato dal Senato della Repubblica.

Mi sia consentito, però, di premettere che valuto con favore la scelta convinta vrso un intervento del Legislatore in questa delicatissima materia, poco adatta ad interventi con strumenti essenzialmente abrogativi.

Aggiungo, inoltre, che queste mie riflessioni sono essenzialmente il frutto del confronto costante con i colleghi del mio ufficio e con la Presidenza del medesimo. So che in questa sede non è necessario, ma credo sia utile ricordare che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha giurisdizione nazionale esclusiva in tema di applicazione dei benefici penitenziari ai collaboratori di giustizia e di applicazione e proroga del regime di cui all’art. 41bis o.p., quindi si tratta di un osservatorio privilegiato.

**Premessa: il delicato tema della collaborazione con la giustizia**

Non mi stancherò di ricordare che la constatazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4bis o.p. -contenuta tanto nella sentenza n. 253/2019 quanto nell’ordinanza 97/2021 della Corte costituzionale- non ha incrinato la centralità della collaborazione con la giustizia quale indispensabile strumento di verifica della rottura dei legami criminali in questa materia; in particolare, è necessario sottolineare che entrambi i provvedimenti giurisdizionali segnalati, in linea con le precedenti decisioni della Corte costituzionale, non hanno messo in discussione la ragionevolezza delle massime di esperienza che sinora hanno regolato la materia[[1]](#footnote-1). Fra di esse, ai nostri fini assume particolare significato quella secondo la quale la collaborazione, pur non costituendo necessaria dimostrazione di avvenuto ravvedimento, costituisce comunque un elemento di dimostrazione della rottura del legame con l’associazione criminale (mafiosa o terroristica) da parte del condannato. Non a caso, nessuna delle due decisioni citate ha messo in discussione l’istituto della collaborazione impossibile, inesigibile o irrilevante. Istituto che, anzi, ha avuto un esplicito avallo della Corte (Sent. C. cost. n. 20/2022).

Su queste premesse, appare indispensabile una rigorosa regolazione delle eccezioni al principio generale che vedeva nella sola collaborazione (o nella sua impossibilità, inesigibilità o irrilevanza) la via d’accesso alla dimostrazione della rottura del legame criminale e quindi all’ammissibilità di qualsivoglia beneficio penitenziario (a prescindere dalle altre verifiche previste e dalla meritevolezza, da valutare solo successivamente).

In questa direzione, prima ancora dei -ed a prescindere dai- dettagliati passaggi istruttori e di approfondimento -di informazioni e punti di vista- previsti nel D. L. in esame, per la magistratura di sorveglianza risulterebbe particolarmente pertinente ed utile l’allegazione e l’esplicitazione delle ragioni che inducono il detenuto a non praticare la “strada maestra” della collaborazione. Infatti, se è certo che in linea di principio possono ricorrere situazioni capaci di rendere “lacerante” -e quindi “non esigibile”- la richiesta dello Stato di collaborare, sembra altrettanto evidente che -a fronte della “vastità criminale” dell”Antistato” e di condotte associative mafiose o terroristiche capaci di asservire interi territori- solo l’effettivo ricorrere di tale apprezzabile lacerazione personale può legittimamente giustificare la decisione di non collaborare.

Né deve essere sottovalutata l’effettiva importanza ed utilità (per chi deve valutare la concessione del beneficio richiesto) dell’esplicitazione delle ragioni che inducono il detenuto a non collaborare: innanzitutto perché la casistica delle circostanze che possono giustificare la scelta di non collaborare non è indeterminata, né del tutto sfornita di un margine di verifica; in secondo luogo, perché i lunghi percorsi personali in detenzione, se adeguatamente osservati, sono suscettibili di una loro lettura, anche sotto tale profilo; in terzo luogo, perché l’esplicitazione di tali ragioni verbalizza, comunque, una presa di distanza pubblica dalla logica omertosa; in definitiva, in quanto l’effettiva interiorizzazione del bisogno di collaborare alla ricucitura del devastante strappo sociale che la propria condotta criminale ha contribuito a creare difficilmente resta privo di tracce esteriori. In tal modo, gli strumenti per soppesare l’autenticità della rottura (o dell’intenzione di rottura) col passato aumentano e si arricchiscono di aspetti significativi.

In questa prospettiva, se non si vuole immaginare una radicale riscrittura del testo[[2]](#footnote-2), potrebbe rivelarsi importante -se non decisiva- la soppressione dell’avverbio “eventualmente” contenuto nel nuovo comma 1bis (e nel successivo comma 1bis. 1).

Il testo che ne residuerebbe non è detto che nell’interpretazione giurisprudenziale assumerebbe la portata centrale -che auspica chi scrive- quale premessa di ammissibilità dell’istanza, ma certamente offrirebbe uno strumento interpretativo molto utile, senza snaturare il senso della riforma.

Non mi sfugge che l’approccio proposto su questo terreno a qualcuno potrebbe apparire ostacolato da una certa lettura del ragionamento sotteso alla sentenza n. 253/2019 della Corte costituzionale (certamente non rispetto a quello sotteso all’ordinanza n. 97 del 2021). In particolare, potrebbe risultare d’ostacolo una possibile dilatazione di un malinteso “diritto al silenzio”, menzionato in alcuni passaggi della sentenza n. 253 citata.

Ma sarebbe una lettura errata del dettato costituzionale e della decisione della Corte.

Innanzitutto, perché la sentenza n. 253 opera un ragionamento molto più articolato e complesso, nell’ambito del quale l’ipotizzato “diritto al silenzio” -pur al netto di talune contraddizioni contenute nel medesimo testo- viene calato in una prospettiva che non può essere semplificata in questo modo e comunque tale ipotetico “diritto” non costituisce “il cuore dispositivo” della decisione.

Ma soprattutto voglio ricordare che l’ordinanza n. 97 del 2021 -che ha specificamente investito questo Parlamento del mandato a rivedere il testo dell’art. 4bis- ha espressamente indicato, fra le legittime possibilità di scelta del Legislatore, quella di *“annoverarsi* [fra le condizioni a cui legare i margini di apertura ai benefici] *la emersione delle specifiche ragioni della mancata collaborazione”[[3]](#footnote-3)*. Rinunciare a questo spazio da parte del Legislatore si avvia ad essere un grave errore rispetto all’esigenza di un contrasto al crimine mafioso.

Invece, una correzione del genere suggerito potrebbe risultare l’architrave di un controllo rigoroso della materia, senza intaccare la sostanza delle esigenze evidenziate dalla Corte costituzionale. Sono consapevole che il Senato ha trasmesso un testo che conferma la sussistenza di questo avverbio, ma sono fermamente convinto che questo è un punto cruciale della modifica che state esaminando, che potrebbe cambiare profondamento l’incisività del controllo esercitato dalla nostra giurisdizione.

**L’eliminazione della collaborazione impossibile** (o irrilevante o inesigibile o dell’integrale accertamento dei fatti)

Anche su questo fronte conservo le mie perplessità rispetto alla scelta effettuata dal D.L. La realizzazione di una disciplina che elimina questo spazio alternativo alla effettiva collaborazione suscita perplessità e appesantisce inutilmente la “gravosità” costituzionale della normativa. L’istituto -di cauta ed equilibrata utilizzazione nella giurisprudenza- aveva trovato un buon assetto interpretativo e costituiva un elemento di razionalità dell’ordinamento, nella misura in cui poneva l’obbligo di collaborare al centro dei presupposti necessari per l’ammissibilità della domanda per la concessione dei benefici solo quando tale presupposto aveva una effettiva ragionevolezza. E’ vero che in teoria questo istituto potrebbe avallare una lettura meramente “utilitaristica” o “investigativa” della disciplina della collaborazione, ma in realtà si tratta di una preoccupazione smentita dai fatti, dal momento che la sua attuale esistenza non ha impedito la lettura della collaborazione come semplice indice della persistenza o rottura del legame criminale, indice che perde di significato se la collaborazione non è concretamente possibile.

Peraltro, proprio la reintroduzione -magari rimodellata- di questo istituto potrebbe essere lo strumento per un diverso approccio al problema posto dalla Corte costituzionale, laddove il Legislatore dovesse stabilire, ad esempio, che la collaborazione quale esclusiva premessa di accesso ai benefici possa essere eliminata anche al ricorrere di ragionevoli e specifiche motivazioni soggettive che la rendessero “non esigibile” (vedasi nota 2).

**Allargamento o restrizione del catalogo dei reati “di prima fascia”**

Una razionalizzazione del catalogo dei reati caratterizzati da ostatività “assoluta” (ma anche “relativa”) avrebbe potuto costituire la strada per venire incontro a taluni dei profili oggetto della preoccupazione della Corte costituzionale. Ciò in quanto l’obbligo della collaborazione mostra la sua forza logica essenzialmente rispetto al contrasto all”Antistato”, quindi rispetto alle fattispecie di carattere associativo e alla specifica tipologia di reati che ne costituiscono il fulcro. Quanto più rigoroso e razionale è questo catalogo tanto più razionale è la disciplina di rigore imposta.

Si ricordi, inoltre, che la giurisprudenza di legittimità ha delimitato fortemente il perimetro della collaborazione che può legittimamente essere pretesa, legandola alle specifiche imputazioni del soggetto e a circostanze ed elementi già emersi nel corso del processo; quindi, l’inserimento di fattispecie mono-personali o di semplice concorso nel reato, prive della forza intimidatrice dell’Antistato, introdotte nel corso del tempo, risulta privo di utilità effettiva e quindi problematico. Disciplinare sotto la medesima norma e nel medesimo modo tipologie criminologiche completamente differenti mina la razionalità e la tenuta della normativa. Questo andrà ripensato, quando maturerà una rivisitazione meditata e complessiva di questa normativa.

Sotto questo profilo, ci tengo a precisare che l’esclusione dei reati contro la pubblica amministrazione dal catalogo dell’art. 4bis o.p., effettuata dal Senato, pur potendo apparire proiettata nella logica di opportuna razionalizzazione, in realtà non risulta affatto coerente con la conservazione di altre tipologie di reati che parimenti non hanno carattere associativo e intimidatorio. In questo modo, l’intervento varato dal Senato assume un altro sapore rispetto all’esigenza di una razionalizzazione effettuata tenendo conto delle peculiarità di carattere criminologico; esso finisce con il rafforzare una incomprensibile disparità di trattamento, in mancanza di effettive esigenze di tutela della sicurezza pubblica, se non la franca aspirazione di tutelare specifiche fasce sociali e criminali.

**Il nuovo procedimento, le risorse, l’istruttoria**

La nuova disciplina pone molteplici problemi sotto il profilo operativo, che dovrebbero essere corretti.

Nonostante le pur funzionali correzioni disposte dal testo del Senato, il procedimento descritto è ancora molto gravoso e oneroso sotto il profilo istruttorio, organizzativo e degli adempimenti del Tribunale e dell’Ufficio di sorveglianza. Anche la scansione cronologica dei passaggi istruttori risulta astratta e poco consapevole, attesa anche la complessità delle acquisizioni informative richieste e dei potenzialmente numerosi uffici requirenti coinvolti.

In generale, sembra non essersi compreso come gli uffici e i tribunali di sorveglianza siano già da tempo del tutto privi delle risorse umane e informatiche necessarie per adempiere alle esigenze di approfondimenti istruttori. Più che di una difficoltà si tratta di un fallimento, quanto meno nelle sedi più investite dal delicato segmento di cui parliamo. Qualsiasi riforma che acuisca questa situazione senza fronteggiarla con risorse adeguate naufraga prima ancora di essere varata. E si badi che il problema drammaticamente più grave non è quello del numero dei magistrati di sorveglianza, ma del personale amministrativo e delle risorse informatiche e logistiche.

Il Senato ha eliminato il trasferimento di competenza alla sede collegiale del procedimento per la concessione dei permessi premio: se questo intervento ha risolto talune difficoltà e farraginosità applicative puntualmente segnalate dal dibattito pubblico, ha anche eliminato il valore di maggiore ponderazione della decisione che aveva la disciplina proposta dal D.L..

In ogni caso, pur a seguito delle correzioni effettuate dal Senato, resta intatta quanto meno l’esigenza che il coinvolgimento degli uffici requirenti periferici avvenga per il tramite della DNAA, la quale dovrebbe farsi veicolo per le informazioni e i pareri (anche la facoltà dei pubblici ministeri distrettuali di partecipare all’udienza -sia pure da remoto- risulta pur sempre problematica sul piano organizzativo: si consideri che spesso si tratta dell’esecuzione di cumuli con sentenze di uffici giudiziari anche distrettuali diversi, mentre la missione della DNAA è proprio quella di un raccordo centralizzato di informazioni e competenze).

Anche all’esito della correzione di tiro effettuata dal Senato, la procedura per la concessione dei permessi successivi al primo, ma soprattutto delle autorizzazioni al lavoro esterno successive alla prima, restano decisamente gravose per le fragilissime strutture degli uffici di sorveglianza.

Dr. Marco Patarnello, Tribunale di sorveglianza di Roma

1. L’Ordinanza n. 97/2021 citata, al penultimo paragrafo del punto 8 del “Considerato in diritto”, riferendosi alle generalizzazioni che sottendono le massime di esperienza in questa materia, così si esprime: [Le ragioni di queste generalizzazioni] *“…sono di notevolissima importanza e non si sono affatto affievolite in progresso di tempo. E’ ben possibile che il vincolo associativo permanga inalterato anche in esito a lunghe carcerazioni, proprio per le caratteristiche del sodalizio criminale in questione, finché il soggetto non compia una scelta di radicale distacco, come quella che generalmente viene espressa dalla collaborazione con la giustizia”*. [↑](#footnote-ref-1)
2. Si badi che da un certo punto di vista potrebbe rivelarsi decisiva la semplice esplicitazione di un allargamento del concetto di “esigibilità della collaborazione”, includendovi anche ragionevoli (e/o specifici) profili soggettivi. [↑](#footnote-ref-2)
3. Punto 9, paragrafo 7, infine, del “Considerato in diritto” dell’Ordinanza 97/2021. [↑](#footnote-ref-3)